

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

PROVVISORIO
2005/0206(CNS)

8.12.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Federati di Micronesia sulla pesca negli Stati Federati di Micronesia (COM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

Commissione per la pesca

Relatrice: Rosa Miguélez Ramos

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Federati di Micronesia sulla pesca negli Stati Federati di Micronesia
(COM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0502)¹,
 - visti gli articoli 37 e 300, paragrafo 2 del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0353/2005),
 - visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2006),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Federati di Micronesia.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo. A tal fine, la Commissione deve elaborare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo.

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è sottolineare il fatto che è importante fornire al Parlamento europeo informazioni adeguate per valutare l'accordo e comprovare il funzionamento dei nuovi accordi di partenariato.

¹ Non ancora pubblicata nella GU.

Emendamento 2
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Nel corso dell'ultimo anno di validità del Protocollo e prima che venga rinnovato,, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo.

Motivazione

Prima di concludere un nuovo accordo la Commissione dovrebbe invitare le autorità dello Stato con cui avvia i negoziati a fornire informazioni; la Commissione presenterà una relazione di valutazione generale al Parlamento al Consiglio sulla base di tali informazioni.

Emendamento 3
Articolo 2 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

Sulla base della relazione menzionata all'articolo 2 bis e previa consultazione del Parlamento europeo il Consiglio conferisce, se del caso, alla Commissione, un mandato di negoziato ai fini dell'adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio saranno in condizione di rispettare i rispettivi obblighi soltanto dopo avere ricevuto una relazione di valutazione sull'applicazione dell'accordo sulla pesca.

Emendamento 4
Articolo 2 quater (nuovo)

Articolo 2 quater

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio la conclusione del programma settoriale pluriennale e le sue disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo.

Motivazione

Le azioni con obiettivo concreto sono sempre più importanti tanto dal punto di vista

finanziario quanto dal punto di vista sociale. Per questo motivo sarebbe opportuno trasmettere al Parlamento e al Consiglio il programma settoriale.

MOTIVAZIONE

I. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Il Pacifico occidentale rappresenta la più ricca zona di pesca tonniere a livello mondiale. Studi scientifici hanno dimostrato che lo stato degli stock è attualmente soddisfacente. Da qualche anno la regione rappresenta una delle zone prioritarie di attività per la flotta tonniere dell'Unione. Nel Pacifico meridionale è stata pertanto favorita la conclusione di accordi regionali allo scopo di migliorare la gestione della pesca, tra cui l'accordo di Palau per la gestione della pesca con reti a circuizione.

Sono attualmente otto i paesi che hanno aderito all'accordo: Stati federati di Micronesia, Isole Marshall, Kiribati, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Palau, Nauru e Tuvalu. L'accordo di Palau fissa un limite all'accesso dei pescherecci con reti a circuizione non originari della regione. Le imbarcazioni di questo tipo che possiedono una licenza di pesca sono in totale 205.

In questa regione del Pacifico occidentale l'Unione europea ha sottoscritto importanti accordi multilaterali per la gestione della pesca. Nel 2001 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare accordi sulla pesca con i paesi della regione, allo scopo di istituire una rete di accordi sulla pesca del tonno per la flotta tonniere della CE simili a quelli già esistenti per l'Oceano Indiano. A seguito di tale negoziato, l'accordo con Kiribati è entrato in vigore nel 2003, seguito dal protocollo con le Isole Salomone. L'auspicio è quello di dare al più presto avvio a negoziati con Papua Nuova Guinea e le Isole Cook.

L'accesso delle tonniere della CE alle zone di pesca del Pacifico centro-occidentale è considerato un punto di forza per lo sviluppo a lungo termine dell'industria tonniere comunitaria.

I negoziati con gli Stati federati di Micronesia (FSM) hanno avuto luogo tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004. Il testo dell'accordo di partenariato CE/FSM in materia di pesca è stato siglato a Pohnpei (FSM) il 13 maggio 2004. Esso stabilisce le condizioni di accesso delle tonniere comunitarie alle acque degli FSM e definisce un quadro per i contributi comunitari a favore dell'attuazione di una politica sostenibile in materia di pesca da parte degli FSM.

Il protocollo dell'accordo di partenariato in materia di pesca, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria, è stato concluso per un periodo iniziale di tre anni. Il protocollo stabilisce inoltre che le possibilità di pesca concesse dagli FSM alle navi della CE devono essere compatibili con le decisioni di gestione adottate a livello regionale dai paesi del Pacifico centro-occidentale nell'ambito dell'*accordo di Palau per la gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale*. Lo sforzo di pesca esercitato dalla Comunità nella zona economica esclusiva degli FSM dovrà tener conto dei risultati di adeguate valutazioni degli stock di tonno basate su criteri scientifici, e segnatamente delle indagini scientifiche condotte su base annuale dal Segretariato della Comunità del Pacifico (SPC).

Alla CE vengono concesse possibilità di pesca per sei pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie. A partire dal secondo anno le possibilità di pesca

possono essere aumentate su richiesta della Comunità e in funzione delle decisioni di gestione adottate dalle parti dell'accordo di Palau e/o da altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le possibilità di pesca possono altresì essere ridotte, sulla base di opportuni pareri scientifici, su richiesta degli organismi di gestione e delle istituzioni competenti.

La contropartita finanziaria globale è stata fissata a 559 000 EUR all'anno. A partire del secondo anno la contropartita finanziaria può essere aumentata di 65 000 EUR all'anno per ogni nuova licenza concessa a pescherecci con reti a circuizione. Gli FSM hanno deciso di destinare il 18% della contropartita finanziaria annuale allo sviluppo e all'attuazione di una politica settoriale in materia di pesca, ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale dotazione sarà gestita in funzione degli obiettivi concordati tra la CE e gli FSM.

In materia di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca, l'allegato del protocollo dispone l'obbligo per le navi della CE del pieno rispetto di tutte le disposizioni regionali (compreso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite - VMS) stabilite di concerto e con la supervisione della Forum Fishery Agency (FFA).

Il canone a carico degli armatori comunitari ammonta a 15 000 EUR per peschereccio con reti a circuizione e a 4 200 EUR per peschereccio con palangari. Gli armatori comunitari sono inoltre tenuti ad ingaggiare almeno un marinaio locale per peschereccio e a contribuire al programma nazionale di osservazione.

II. ANALISI DELLA PROPOSTA

La relatrice raccomanda l'approvazione della proposta ed esprime l'auspicio che le due parti completino al più presto le procedure che ne consentiranno l'entrata in vigore, pur non potendo esimersi dal sollevare due questioni sfavorevoli per gli armatori che dovranno essere affrontate al prossimo rinnovo dell'accordo.

Canoni per le licenze dei palangari: un canone di 4 200 euro è estremamente elevato e costituisce per gli armatori una spesa enorme. L'importo da versare per ciascuna licenza si dovrebbe calcolare sulla base degli altri accordi, come quello concluso con le Isole Salomone e le Seicelle, per cui sono previsti canoni pari a circa 3 000 euro.

Imbarco dei marinai: in numerosi casi non vengono imbarcati marinai perché i lavoratori del paese terzo non sono considerati adatti alla mansione da svolgere o perché non sono disposti a imbarcarsi. L'"imbarco" implica in tali casi solo un aumento dei costi operativi dell'armatore, senza che in cambio sia offerta un'effettiva formazione ai marinai locali. Tale situazione deve cambiare: se esistono marinai capaci e disponibili nel paese terzo questi dovrebbero essere imbarcati, altrimenti non si dovrebbero addebitare all'armatore dei costi per marinai "di facciata".

Infine, la commissione per la pesca sollecita la Commissione ad avviare al più presto le azioni necessarie al conseguimento di un accordo regionale, tenendo conto in particolare, nel contesto dei negoziati, che il Forum del Pacifico meridionale, che comprende tutti i paesi

principali dell'area, ha espresso esplicitamente il proprio interesse a sottoscrivere un accordo regionale con la UE.